



# NewsLetter

## 2024

*Roma, 19 marzo 2024*

**A tutti gli Spedizionieri doganali**

*Si allega la Newsletter N° 05 - 2024 del 19 marzo*

*Tra gli argomenti trattati:*

- *Nuovi regolamenti dell'Unione Europea per le formalità doganali e i dispositivi elettronici di rilevamento del carico*
- *Nuovi divieti sull'importazione dei diamanti dalla Russia*
- *Publicato il nuovo corso per la Formazione a Distanza dei Doganalisti: "Il CBAM e i nuovi adempimenti"*
- *"Il Doganalista" n°1 / 2024 è online!*

*Ricordiamo che la nuova newsletter è pubblicata sul sito del Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali ([www.cnsd.it](http://www.cnsd.it).)*

**CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI**

## NEWSLETTER DI INFORMAZIONE PROFESSIONALE PER GLI SPEDIZIONIERI DOGANALI

a cura del Consiglio Nazionale degli  
Spedizionieri Doganali

### Sommario

Nuovi regolamenti dell'Unione Europea per le formalità doganali e i dispositivi elettronici di rilevamento del carico .....	2
Nuovi divieti sull'importazione dei diamanti dalla Russia.....	3
Publicato il nuovo corso per la Formazione a Distanza dei Doganalisti: "Il CBAM e i nuovi adempimenti" .....	5
"Il Doganalista" n°1 / 2024 è online! .....	6

## OSSERVATORIO DOGANALE



### Nuovi regolamenti dell'Unione Europea per le formalità doganali e i dispositivi elettronici di rilevamento del carico

Con l'avviso pubblicato il 6 marzo l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunica che, il Regolamento Delegato (UE) 2024/634 della Commissione del 14 dicembre 2023 e il Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/635 della Commissione del 2 febbraio 2024, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L, del 20 febbraio 2024, saranno in vigore a partire dall'11 marzo 2024.

I provvedimenti principali:

- **Regolamento Delegato (UE) 2024/634: Modifiche alla Prova della Posizione Doganale e alle Formalità Doganali per i Dispositivi Elettronici di Rilevamento del Carico**

Le modifiche apportate al Regolamento Delegato (UE) 2015/2446 riguardano principalmente l'articolo 119, paragrafo 2, nuova lettera a) e nuovo paragrafo 3, che specificano le condizioni per la circolazione delle merci unionali senza un regime doganale, garantendo che la

posizione doganale rimanga invariata a condizione che non ci siano scali al di fuori del territorio doganale dell'Unione. Inoltre, sono state dettagliate le procedure per ottenere lo status di emittente autorizzato per il rilascio dei mezzi di prova della posizione doganale "ACP". Allo stesso tempo, sono state introdotte formalità doganali semplificate per i dispositivi elettronici di rilevamento del carico, consentendo loro di beneficiare di agevolazioni simili agli imballaggi a cui sono applicati.

- **Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/635: Modifiche al Regime del Transito Unionale e alla Prova della Posizione Unionale**

Le modifiche al Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2447 includono disposizioni riguardanti il rilascio dei documenti T2L o T2LF da parte degli emittenti autorizzati e la registrazione di tali prove nel sistema elettronico relativo alla prova della posizione unionale (PoUS). Inoltre, sono state stabilite nuove condizioni per il rilascio del Documento di Accompagnamento Transito (DAT), consentendo anche ad altre parti oltre al titolare del regime di richiederlo. Sono state inoltre delineate le circostanze in cui la modifica del mezzo di trasporto non è necessaria per le merci trasportate su unità di trasporto intermodale.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↪ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



### Nuovi divieti sull'importazione dei diamanti dalla Russia

Con l'avviso pubblicato il 12 marzo, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunica l'implementazione del calendario dei nuovi divieti sull'importazione dei diamanti, imposti dal Regolamento 2023/2878.

**1° gennaio 2024:** Divieto di acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, i diamanti e prodotti che li contengono elencati nell'allegato XXXVIII A, parti A, B e C originari della Russia o dalla Russia esportati nell'Unione o in qualsiasi paese terzo.

Divieto di acquistare, importare o trasferire direttamente o indirettamente i diamanti e i prodotti che li contengono elencati nell'allegato XXXVIII A, parti A, B e C transitati attraverso il territorio della Russia quale ne sia l'origine.

**1° marzo 2024:** Divieto di acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, i prodotti elencati nell'allegato XXXVIII A, parte A, trasformati in un paese terzo, costituiti da diamanti originari della Russia o esportati dalla Russia di peso pari o superiore a 1,0 carati ciascuno.

**1° settembre 2024:** Divieto di acquistare, importare o trasferire, direttamente o

indirettamente, i prodotti elencati nell'allegato XXXVIII A, parti A, B e C, trasformati in un paese terzo, costituiti da o che contengono diamanti originari della Russia o esportati dalla Russia di peso pari o superiore a 0,5 carati o 0,1 grammi ciascuno.

Per quanto riguarda le deroghe e i codici da includere nelle dichiarazioni doganali, sono previsti i seguenti:

- L146: Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 septdecies, paragrafo 7, del Reg. (UE) n. 833/2014 del Consiglio;
- Y704: se le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 e 7 non sono applicabili alla dichiarazione;
- Y872: per le merci non contemplate dall'articolo 3 septdecies.

Gli importatori devono fornire prove dell'origine durante lo sdoganamento dei diamanti grezzi e tagliati utilizzando i seguenti codici:

- L147: prove del paese di origine dei diamanti o dei prodotti che incorporano diamanti utilizzati come fattori di produzione per la trasformazione del prodotto in un paese terzo;
- Y705: dal 1° marzo al 1° settembre 2024, se i diamanti importati pesano meno di 0.5 carati o 0.1 grammi.

Per quanto riguarda i diamanti grezzi, l'unica autorità competente per la verifica dell'origine dei diamanti grezzi è ora la Federal Public Service Economy presso il Diamond Office ad Anversa, Belgio.

Gli importatori di diamanti tagliati e altri prodotti devono fornire documenti che provino l'origine non russa dei loro prodotti, su richiesta dei servizi doganali.

Per tutte le disposizioni relative alle merci, è necessario conformarsi al Regolamento 2023/2878.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↳ La Documentazione è disponibile ai seguenti [link](#)



## Publicato il nuovo corso per la Formazione a Distanza dei Doganalisti: "Il CBAM e i nuovi adempimenti"

Il Meccanismo di Adeguamento delle Frontiere del Carbonio (CBAM) è una misura ambientale dell'UE finalizzata a sostenere gli obiettivi climatici dell'Unione, mirando a una diminuzione netta delle emissioni di gas serra di almeno il 55% entro il 2030 e alla neutralità climatica entro il 2050.

Il CBAM si affianca al sistema EU ETS, rafforzato dal pacchetto "Fit for 55" dell'UE, dove gli operatori di impianti ad alta emissione di carbonio devono acquistare quote di emissione per ogni tonnellata di CO<sub>2</sub>e emessa. Questo sistema si confronta con la mancanza di obblighi simili per i produttori al di fuori dell'UE, creando un vantaggio competitivo e il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio..

Per mitigare questo rischio, i settori industriali dell'UE ricevevano quote gratuite nell'ambito dell'EU ETS. Con l'introduzione del CBAM, queste assegnazioni gratuite verranno eliminate gradualmente. Il CBAM imporrà agli importatori di beni da paesi terzi di coprire costi del carbonio per le emissioni incorporate nei beni importati, allineandoli ai produttori dell'UE.

Il CBAM si applica a settori specifici a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, come cemento, ferro e acciaio, alluminio, fertilizzanti, idrogeno ed elettricità. Sarà introdotto in fasi: una fase transitoria dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025 come periodo di apprendimento senza un adeguamento finanziario, seguita da un periodo definitivo dal 1° gennaio 2026, dove le emissioni incorporate saranno coperte da obblighi CBAM e l'assegnazione gratuita nell'ambito dell'EU ETS verrà eliminata.

Il CBAM è concepito in conformità con le norme dell'Organizzazione Mondiale del Commercio e si applica uniformemente alle importazioni da tutti i paesi al di fuori dell'UE.

Il corso è stato strutturato in tre parti:

- **Modulo 1:** "Il Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere (CBAM)":  
*La normativa di riferimento - Ambito di applicazione - Disposizioni transitorie - Obbligo di comunicazione - Relazione CBAM - Registro Transitorio - Gestione delle Dichiarazioni*
- **Modulo 2** "Introduzione al Registro CBAM e Gestione delle Credenziali degli Importatori":  
*Sanzioni - Il Dichiarante CBAM - La Domanda di autorizzazione - Calcolo delle emissioni incorporate - Registro CBAM - Il Certificato CBAM*
- **Modulo 3** "Domande e risposte":  
*La nomina di più rappresentanti doganali indiretti - Importatore non stabilito e delega - Utilizzo dei valori predefiniti - Come può tutelarsi il rappresentante indiretto - Da quando decorre l'obbligo del dichiarante autorizzato - La necessità di provare la quantità di carbonio dichiarato - Nomina di un*

*delegato gestore impiegato - Importatore italiano rappresentante doganale indiretto - Soggetto extraunionale nomina più dichiaranti CBAM - Accesso al registro da parte di un delegato CBAM - Adempimenti di importazione di materiali soggetti CBAM - La manleva del dichiarante impiegato*


**Focus Internazionale** - Il corso fornisce competenze su argomenti relativi a normativa e agli adempimenti del contesto italiano ed internazionale

**Corso riconosciuto** - Per gli Spedizionieri Doganali iscritti all'Albo, il superamento del corso è valido per il programma di formazione continua del CNSD e consente di acquisire 5 crediti formativi professionali

**Altre iscrizioni** - I Tirocinanti degli spedizionieri doganali possono richiedere l'iscrizione seguendo le [istruzioni sul sito del CNSD](#). Altri soggetti possono contattare per informazioni il Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali all'indirizzo: [info@cnsd.it](mailto:info@cnsd.it)

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↪ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



### "Il Doganalista" n°1 / 2024 è online!

Si ricorda che, da quest'anno, "Il Doganalista", rivista giuridico-economica di commercio internazionale edita dal Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali è pubblicata esclusivamente in digitale ed è quindi possibile leggerla online (o scaricarne il relativo PDF) al [seguente indirizzo](#).

---

Si ricorda agli iscritti che sono pubblicate la pagina LinkedIn del CNSD al seguente [indirizzo](#) e quella di [YouTube](#).

